

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02188 del 18/11/2024

Proposta n. 2257 del 15/11/2024

**Oggetto:**

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari

**Proponente:**

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Conferenza permanente e Conferenze regionali”;

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'arch. Rodolfo Di Filippo, con nota acquisita al protocollo con il n. 655357 del 20/05/2024, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 16 luglio 2024 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0816919 del 25/06/2024;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Carla Franceschini, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, l'arch. Bruno Piccolo; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per il Comune di Amatrice, l'arch. Lucia Marrone. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, con funzioni di Segretario; per l'istante, il tecnico di parte l'arch. Rodolfo Di Filippo;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

<b>ENTE</b>	<b>INTERVENTO</b>
<b>Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti</b>	<b>Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)</b>
<b>USR Lazio</b>	
<b>Regione Lazio</b>	<b>Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)</b>
	<b>Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)</b>
<b>Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</b>	<b>Nullaosta (L. n. 394/1991)</b>
<b>Comune di Amatrice</b>	<b>Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)</b>

**\* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 67 del TUR**

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0924981 del 18/07/2024, allegato alla presente determinazione;

TENUTO CONTO che, in sede di riunione, il rappresentante del Comune di Amatrice ha evidenziato che le integrazioni prodotte dal tecnico di parte sono risultate carenti e, pertanto, al fine di consentire al professionista di integrare la predetta documentazione ed all'Ente comunale di rilasciare il parere urbanistico di competenza, il termine di conclusione del procedimento della Conferenza regionale è stato prorogato di giorni 30 con nota prot. n. 0948453 del 24/07/2024;

CONSIDERATO che, con note acquisite con prot. n. 0965376, prot. n. 0965946 entrambe di data 29/07/2024 e prot. n. 0967280 del 30/07/2024, il tecnico di parte ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Comune di Amatrice con nota prot. n. 0866759 del 05/07/2024;

VISTI i pareri successivamente espressi:

- **dall'USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0932112 del 22/07/2024, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con prot. n. 0943131 del 23/07/2024, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 nonché **NULLAOSTA, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991;
- **dalla Regione Lazio - Direzione generale - Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con prot. n. 0977196 del 31/07/2024, **Nota, con prescrizioni** in ordine all'**autorizzazione sismica** ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale viene, altresì, trasmesso:
  - **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** reso dalla **Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi – Area protezione e gestione della biodiversità**, prot. n. 0972702 del 31/07/2024;
- **dal Comune di Amatrice**, con nota prot. n. 1404905 DEL 14/11/2024, **L'ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA FORMALE DELLA SCIA, con prescrizioni** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni

contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente al vincolo paesaggistico, il Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

## DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari con le seguenti **prescrizioni:**

- **prescrizioni** di cui al **Parere paesaggistico favorevole** reso dall'**USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991;
- **prescrizioni** di cui alla **Nota** resa dalla **Regione Lazio - Direzione generale - Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti** in ordine all'autorizzazione sismica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;
- **prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** reso dalla **Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi – Area protezione e gestione della biodiversità** in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale;
- **prescrizioni** di cui all'**Attestazione di completezza formale della Scia** resa dal **Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;**

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Stefano Fermante

Copia



## VERBALE

## CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 16 luglio 2024

**OGGETTO:** Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari

## VINCOLI E PARERI

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio	
Regione Lazio	Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Comune di Amatrice	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 67 del TUR	

Il giorno 16 luglio 2024, alle ore 10.15, a seguito di convocazione prot. n. 0816919 del 25/06/2024, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			×
Regione Lazio	arch. Bruno Piccolo	×	
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	×	

Comune di Amatrice	arch. Lucia Marrone	x	
--------------------	---------------------	---	--

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Carla Franceschini, designata per la seduta con nota prot. n. 0909217 del 16 luglio 2024. È, inoltre, presente per l'USR Lazio, la dott.ssa Valeria Tortolani, che assolve le funzioni di Segretario; per l'istante, l'arch. Rodolfo Di Filippo.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenute:

- **dal Comune di Amatrice**, con nota prot. n. 0866759 del 05/07/2024, la **Richiesta di integrazioni documentali** necessarie ai fini dell'espressione urbanistico di competenza;
- **dall'USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0862374 del 04/07/2024, la **Richiesta di integrazioni documentali** necessarie ai fini del rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. n. 42/2004;
- alle predette richieste il tecnico di parte ha dato riscontro con note prot. n. 892085 dell'11/07/2024, prot. n. 0895963 e prot. n. 0895976 entrambe di data 12/07/2024;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/Baccari9168130>, accessibile con la password: ID9168Lucio;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** preannuncia **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **Valutazione di incidenza ambientale** in fase di screening e **Nullaosta, con prescrizioni** ai sensi della L. n. 394/1991, entrambi in fase di protocollazione;
- **il rappresentante della Regione Lazio**, preso atto del parere favorevole V.inc.a preannunciato dal rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, riferisce che conclusa l'istruttoria, la competente Area regionale provvederà a trasmettere il parere di competenza;
- **il rappresentante del Comune di Amatrice** riferisce che le integrazioni documentali trasmesse dal tecnico di parte con la succitata nota risultano ancora carenti e non consentono di rilasciare, allo stato, la conformità urbanistico ed edilizia dell'aggregato; chiede, pertanto, una sospensione dei termini del procedimento nel termine massimo di 30 giorni considerato che sulla base delle integrazioni trasmesse ancora non si evince se trattasi di Scia completa o parziale; in particolare, quest'ultima comporterebbe la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori per cui risulta necessario il termine massimo di sospensione.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, comunica che sarà valutata una sospensione dei termini del procedimento al fine di consentire al professionista di integrare la documentazione ancora mancante e, conseguentemente, al Comune di rilasciare il parere urbanistico di competenza.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.  
Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

**UFFICIO SPECIALE PER LA RIBOCCHIONE**

Dott.ssa Carla Franceschini  
Dott.ssa Valeria Tortolani



**REGIONE LAZIO**

Arch. Bruno Piccolo

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO  
E MONTI DELLA LAGA**

Ing. Cesare Crocetti

**COMUNE DI AMATRICE**

Arch. Lucia Marrone

Copia

**USR Area AAGG – Gare e Contratti**  
SEDE

**Ministero della Cultura**  
**Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e**  
**per la Provincia di Rieti**  
[sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Amatrice**  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

**Ufficio Speciale Ricostruzione**  
Dott. Roberto Fiocco  
Dirigente Area Ricostruzione privata  
**Istruttore**  
Arch. Marzia Mulas

**Sig. Lucio Baccari**  
c/o Arch. Rodolfo Di Filippo  
[r.difilippo@pec.archrm.it](mailto:r.difilippo@pec.archrm.it)

**OGGETTO:** Comune di Amatrice (RI) – Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari.

**Parere paesaggistico art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 – Parere**

Con nota prot. 0816919 del 25/06/2024 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha convocato la Conferenza regionale in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, tesa ad acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per l'approvazione del progetto di cui all'oggetto, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo, in data **16 luglio 2024 alle ore 10.15**. Con la medesima nota è stato comunicato l'inserimento nel box informatico preposto degli elaborati progettuali e ha fissato la data del **5 luglio 2024** quale termine perentorio entro il quale formulare eventuali richieste di supplemento istruttorio;

**Premesso che:**

- in data 11/04/2023 è stata presentata tramite piattaforma GEDISI la SCIA per gli interventi di ricostruzione, Prot. n.398586 – ID 9168;
- con nota prot. n. 688066 La Regione Lazio- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica Area supporto all'Ufficio Ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 ha richiesto supplemento istruttorio;

- con nota prot. n. 761507 del 11/07/2023, veniva rilasciato, dalla medesima Direzione, parere favorevole con prescrizioni;
- Il Comune di Amatrice, ha comunicato l'inefficacia della SCIA per osservazioni inerenti lo stato ante e post operam delle unità fg. 64 particella 215 e particella 210, rispettivamente edifici B e D, riportando la non congruenza tra gli elaborati del Genio Civile, dello stato di fatto e quello di progetto, relativamente alla consistenza in termini volumetrici e di superficie, dell'abbaino della particella 210, e le modifiche senza necessità di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria per la particella 215, in quanto magazzino (C/2). Riguardanti le aperture e le altezze interne. Nonché un aumento ingiustificato di volumetria;
- con nota dell'Arch. Rodolfo Di Filippo, acquisita al prot. n. 655357 del 20/05/2024, è stata richiesta la convocazione della Conferenza regionale per l'acquisizione dei pareri ivi indicati i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte dello scrivente Ufficio speciale;
- con nota prot. n. 0862374 del 04/07/2024 la scrivente Area faceva richiesta di supplemento istruttorio;
- con nota acquisita al prot. n. 0866759 del 05/07/2024 il Comune di Amatrice richiedeva integrazioni;
- con nota prot. n. 0903123 del 15/07/2024 l'Area Affari Generali, Gare e Contratti ha comunicato che con note acquisite al prot. al n. .0895963 e prot. n. 0895976 entrambe in data 12/07/2024, il tecnico di parte ha depositato le integrazioni documentali richieste rispettivamente dal Comune di Amatrice con nota prot. n. 0866759 del 05/07/2024 e dall'Area Pianificazione e ricostruzione pubblica prot. n. 0862374 del 04/07/2024, necessarie ai fini del rilascio dei pareri di competenza;

**VISTI:**

- La L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 avente ad oggetto "*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*";
- Il Piano Territoriale Paesistico – ambito territoriale n. 5 Rieti, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.07.98;
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 avente ad oggetto "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;
- La Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato il PTPR e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 suppl. 2 del 10-06-2021.

**Considerato che** la presente istanza riguarda la ricostruzione di un aggregato ubicato nel centro storico della Frazione di Prato, comune di Amatrice ed interessa gli immobili censiti al catasto fabbricati al foglio 64, particelle: 216, 215, 213, 212, 211, 210, 209, e 208 che a seguito degli eventi sismici del Centro Italia 2016 è collassato quasi completamente. Con Ordinanza del Sindaco di Amatrice n.419 e n.420 del 09/06/2017 è stata predisposta l'esecuzione della demolizione totale (o di quello che ne rimaneva) degli edifici dell'aggregato in oggetto che fanno riferimento alle particelle catastali n.208, 211, 212, 213, 215, 216 e la rimozione delle macerie. In data odierna risultano effettivamente demoliti e le macerie rimosse, con la sola eccezione di vespai e fondazioni;

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FOTOGRAFICO

Foto aerea



Estratto catastale fg.64 partt. 216, 215, 213, 212, 211, 210, 209, e 208





### VINCOLISTICA D.LGS 42/2004

Il suddetto aggregato ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art.134 comma 1 lett b) e dell'art.142 del D.Lgs 42/04 ed in particolare:

- ✓ Art. 142 comma 1 lettera c)- Protezione dei corsi delle acque pubbliche
- ✓ Art. 142 comma 1 lettera f) – Protezione dei Parchi e delle riserve naturali;

### INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO - AMBITO SOVRACOMUNALE - CLASSIFICAZIONE PTPR



### TAVOLA A: Sistemi ed ambiti di paesaggio.

Sistema del paesaggio insediativo: l'immobile ricade all'interno delle aree classificate **“Paesaggio degli insediamenti in urbani”**, secondo il quale la tutela è volta alla **riqualificazione degli ambiti urbani** e, in particolare a: in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie

architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti; alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione; al mantenimento di corridoi verdi interni ai tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.



Gli interventi sono regolati dall'**art. 28 delle NTA del PTPR** in cui alla **Tab B)** "*Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela*" al **punto 3 "Uso residenziale" punto 3.1 "Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%"** cita "*Consentito il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica e punto 3.2 "Costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001"* che cita "*Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme";*

**TAVOLA B: Beni paesaggistici.**

Vincoli ricognitivi di legge:

- L'intervento ricade all'interno delle aree classificate "**Protezione dei corsi delle acque pubbliche**" i cui interventi sono regolati dall'**art. 36 delle NTA del PTPR-** cod P.T.P.R. c057\_0838;
- L'intervento ricade, inoltre, anche all'interno delle aree tutelate per legge art. 134 comma 1 lett. b e art. 142 comma 1 del D.lgs. 42/04 lettera f) classificate "**Protezione dei Parchi e delle riserve naturali**" (art. 9 L.R 24/98) i cui interventi sono regolati dall'**art. 38 delle NTA del PTPR** – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

**INQUADRAMENTO URBANISTICO - AMBITO COMUNALE**




Piano Regolatore generale approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 3476 del 26/07/1978.

Dall'analisi della Cartografia emerge che l'area ricade ai sensi del D.M. 1444/68 in zona A- Nucleo Antico.

Nei Piani Particolareggiati di recupero e di ampliamento delle frazioni in variante al P.R.G., approvati con D.G.R. n. 7128 del 24/11/1987, l'immobile risulta nel **nucleo antico**, all'interno del quale sono previsti

solo interventi di restauro, risanamento e miglioramento conservativo



Si fa presente il contesto urbano e storico in cui si va ad operare, infatti ai sensi della Legge n.229/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'Ordinanza


C.S. n. 25 del 23/05/2017 il "Comune di Amatrice", "La Regione Lazio" e l'"Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio" individuano i centri e nuclei di particolare interesse, tra cui rientra anche il centro storico di Prato pubblicandone la perimetrazione dell'area interessata, di cui l'aggregato in

oggetto fa parte.

### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (estratto dai documenti di progetto)

Il tecnico incaricato descrive come segue il progetto:

L'aggregato in oggetto era costituito da 7 locali di deposito e da 9 unità residenziali. Essendo stato edificato sicuramente prima del 1942, la struttura originale portante era, per la maggior parte degli edifici, costituita da pietrame locale sbizzato e caotico atto a sorreggere esclusivamente pesi gravitazionali. Per rendere più semplice la lettura degli elaborati e la progettazione, l'aggregato è stato suddiviso in "edifici" come da schema seguente:



**Edificio A-** Edificio composto da una sola particella fg.64 part.216 registrata al catasto come locale di deposito (C2) con altezza di 3,20m, nello stato di progetto mantiene la destinazione e la volumetria originaria. Le bucatore, porte e finestre, sono progettate per mantenere l'aspetto originario dell'edificio rispettando le proporzioni richieste nelle disposizioni del Programma Straordinario di Ricostruzione.

**Edificio B-** Costituito dalla particella fg.64 part. 215 si sviluppa su due piani destinati a locale di deposito (C2), e invariati nel post operam. In origine era una stalla per il ricovero degli animali e il primo piano un magazzino per il foraggio. Il piano terra originariamente con altezza utile di 1,95 m è stato portato a 2,75 m mentre il piano primo che catastalmente risultava avere altezza minima di 3,70 m e al colmo di 4,25 m ora ha un'altezza minima di 2,20 m e massima di 3,10 m. Questo adeguamento come per l'edificio A è stato dettato dalla necessità di uniformare le quote dei solai tra edificio A e B, del primo impalcato. E per esigenze funzionali, risultava poco utile per un locale di deposito avere due piani uno con altezza doppia rispetto all'altro. Come si evince dalla documentazione fotografica, e dai disegni tecnici, riportando le altezze catastali la pendenza delle due falde del

tetto risulta eccessivamente ridotta rispetto allo stato originario visibile in foto. Rispetto al catasto si passa internamente da 3,70 m alla gronda a 3,30 m con una riduzione di 40 cm. Si evidenzia l'incongruenza tra quanto riportato nell'elaborato planimetrico catastale in cui le altezze del secondo piano sono di 3,70 m alla gronda e 4,15 m al colmo, quindi una pendenza inferiore al 20%. Dalle foto antecedenti il sisma, però il tetto ha una pendenza nettamente maggiore il 20% pertanto in fase progettuale si è deciso di portare la pendenza della copertura al 25%.

La pendenza in questo caso è di poco inferiore al 25%, molto più simile all'immagine sopra riportata dello stato di fatto. Gli incrementi di volumetria e altezza pertanto sono da ricondursi solamente all'aumento degli spessori dei solai. I due piani precedentemente comunicanti solo con una botola e una scala in legno, nello stato di progetto sono stati messi in comunicazione da una scala interna. Le finestre e la porta di accesso sono state progettate per quanto possibile, e in base alla struttura portante, in posizione analoga a prima del sisma, mantenendone invariate forma e dimensione. La pietra verrà riproposta come rivestimento al piano terra fino all'altezza di 3,40 m.

**Edificio C-** Al piano terra sono presenti 8 particelle catastali di cui 4 con destinazione abitazione popolare (A4) nello specifico: fg.64 part.213 sub.1 che si sviluppa su 3 piani, fg.64 part.212 sub.3, fg.64 part.211 sub.2 che si sviluppa su 2 piani, fg.64 part.211 sub.4. Le restanti 4: una identificata con fg.64 part.213 sub.3 e destinazione di magazzino/cantina (C2), due non risultano registrate al catasto, l'ultima destinata a stalla (C6) e identificata con fg.64 part.213 sub.2. Nello stato di progetto la destinazione rimane invariata, gli ambienti più grandi sono stati riprogettati senza spostare i confini tra le particelle di diversa proprietà.

Al piano primo sono presenti 4 particelle catastali: la part.213 sub.1 menzionata già al piano terra, la part.211 sub.5 con destinazione abitazione popolare (A4), la part.211 sub.2 già presente al piano terra, il secondo piano del locale di deposito part.213 sub.2.

Al piano secondo sono presenti 2 particelle. La part.213 sub.1 di cui questo costituisce il terzo piano, e il locale di deposito con part.211 sub.6.

Riguardo quest'ultima particella si è potuto recuperare l'ultimo progetto presentato al Genio Civile per la realizzazione di modifiche interne e per la creazione di una terrazza in copertura, che però differisce da quanto riportato al catasto. Nel progetto approvato la terrazza è stata inserita sulla copertura (a falda ante operam) di una particella differente da quella interessata dalla pratica urbanistica, quindi in fase di progetto si è deciso di collocarlo come da planimetria catastale, ma ridotto nelle sue dimensioni per renderle simili a quelle del progetto del Genio Civile.

Nello stato di progetto l'immobile identificato con part.211 sub.2 mantiene invariata la distribuzione interna, la scala è riprogettata in funzione alla modifica dell'interpiano, al piano terra l'altezza viene portata da 2,40 m a 2,55 m, mentre al piano primo l'interpiano passa da 2,50 m a 2,55 m. Le bucatore mantengono l'aspetto originale della facciata ma sono state adeguate in dimensioni alla proporzione richiesta dalle disposizioni del Programma di Ricostruzione e alla normativa igienico sanitaria, garantendo una superficie minima di 1/8 della superficie dell'ambiente servito.

Le particelle: 213 sub.1, 212 sub.3, 211 sub.5 con i relativi annessi part.213 sub. e part.211 sub.6 sono stati suddivisi in 3 unità immobiliari servite da una scala interna così composti: un appartamento al piano terra costituito dalla sola particella 212 sub.3 suddivisa in bagno, soggiorno con angolo cottura e una camera; un appartamento al piano primo composto dalla particella 211 sub.5 e da parte della part. 213 sub.1 distribuito in soggiorno, cucina, quattro camere, bagno, lavanderia e ripostiglio; terza unità immobiliare al piano secondo costituita da parte della particella 213 sub.1 a cui è attribuito quale pertinenza il locale di deposito con terrazza

*censito con part.211 sub.6 e suddiviso in soggiorno con angolo cottura, due bagni (di cui uno relativo al locale di deposito come da planimetria catastale agli atti) e due camere.*

*Le altezze di queste tre unità immobiliari che ante operam erano discordanti e in parte inferiori al minimo di legge sono state così modificate: al piano terra da 2,50 m si è portato il soffitto a 2,55 m, analogamente il piano primo è stato uniformato a 2,55 m mentre prima gli ambienti afferenti la part.213 sub.1 presentavano interpiano di 2,35 m e gli ambienti afferenti la part.211 sub.5 un interpiano di 2,95 m. L'ultimo piano con tetto a doppia falda aveva altezza ante operam minima di 2,60 m e al colmo di 3,70 m, nello stato di progetto l'altezza è stata abbassata a minimo 2,30 m e massimo 3,40 m per recuperare l'aumento di altezza dell'edificio dovuto all'incremento dello spessore dei solai per motivi strutturali e impiantistici. Questi ultimi da progetto del Genio Civile erano di 15-20 cm di spessore mentre quelli di progetto hanno uno spessore strutturale di 30 cm più 15 cm utili al passaggio degli impianti, soprattutto quelli legati alle fonti rinnovabili.*

*La facciata dell'intero edificio, con particolare attenzione alle ultime tre unità immobiliari descritte, è stata progettata rispettando quanto più possibile i canoni stilistici, le partiture e le proporzioni antecedenti originarie apportando solo piccole variazioni di dimensioni per adeguare le bucatore agli ambienti serviti. Le varie pietre saranno riproposte in facciata il più fedelmente possibile, per la stalla che aveva i muri interamente di pietra facciavista la pietra è posata solo nel primo piano fino a quota +3,40 m.*

*Edificio D- L'edificio D è costituito da 2 particelle: la part.209 che si sviluppa su 2 piani e la part.210 su tre piani. La conformazione interna è stata mantenuta tra ante e post operam, le altezze interne interpiano per i primi due piani è passata da 2,60 m ante operam a 2,55 m per recuperare l'aumento dei solai senza dover incrementare i fronti su strada.*

*Per la part.210 al Genio Civile di Rieti è stato reperito il progetto a nome della proprietà, per ristrutturazione e trasformazione da stalla/fienile ad abitazione, di due piani con sottotetto. Le altezze interne sono di 2,70 m per i due piani abitabili. Si demoliscono e ricostruiscono tutte le strutture portanti principali inserendo anche un balcone. Il progetto è protocollato con n.7210 in data 30/03/1983. Intervento equivalente a una demolizione e ricostruzione più che a una ristrutturazione. In seguito la particella 210 è stata oggetto di domanda di condono, con la quale è stata presentata la planimetria catastale tutt'ora vigente al Catasto. La Concessione aveva come oggetto il restauro eseguito su un edificio di civile abitazione, la destinazione risulta quindi già variata dalla DIA come visto precedentemente. L'oggetto della sanatoria è un'opera realizzata su un intero fabbricato di 3 piani fuori terra in cui non sono presenti superfici destinate ad attività non residenziali, così come indicato esplicitamente nella domanda di condono. Estremi della domanda di condono n.7415 del 29/08/1993, e della Concessione ottenuta il 26/07/1993 con protocollo n.5528. Nella planimetria catastale non sono riportate le altezze interne dei tre piani, quindi per il piano terra e secondo la scelta progettuale è ricaduta sull'altezza interna minima per le abitazioni di 2,55 m. Il terzo piano come si vede nella planimetria ha una finestra centrale corrispondente all'apertura sull'abbaino. Le bucatore dell'edificio D sono variate solo in altezza per rispettare la proporzione di 1,2 e ricollocate in alzato secondo i nuovi piani e a quota 1,00 m dal pavimento interno.*

*Inoltre come richiesto dal Comune il Tecnico ha firmato e presentato una nota scritta in cui si ribadisce che la Concessione in sanatoria riguarda il secondo piano dell'edificio distinto al fg. 64 particella 210 (edificio D) e l'abbaino. Anche il proprietario ha inviato al Comune analoga dichiarazione scritta.*

**Edificio E-** *L'edificio E è costituito da una sola particella numero 208 sub.1. Ante operam il piano terra era costituito da due ambienti con entrate indipendenti, nel post operam, tutti gli ambienti del piano terra sono comunicanti, scegliendo solo uno dei due ingressi e trasformando l'altro in finestra. La scala di collegamento è nella stessa posizione dell'ante operam. Le altezze interne sono rimaste invariate a 2,55 m solamente il terzo piano*

è stato alzato per avere un'altezza minima di 2,30 m, e massima di 3,15 m. La media di conseguenza è di 2,75 m, non si è potuto avere un'altezza media inferiore poiché la conformazione del tetto avrebbe comportato una pendenza inferiore al 20%. Le bucatore sono state ingrandite mantenendo le precedenti proporzioni e posizionamenti per adeguare la superficie aeroilluminante alla superficie degli ambienti interni, aumentati vista la riduzione dello spessore dei muri tra ante e post operam.

Edificio F- L'edificio F come il precedente è costituito da una sola particella n.208 sub.2 che si sviluppa su tre piani tutti con altezza interpiano di 2,60 m ante e post operam. Le bucatore nello stato di progetto sono state modificate in numero e posizione nel prospetto D per raggiungere la superficie necessaria a rispettare la normativa igienico sanitaria, su questo stesso prospetto è stato posto anche l'accesso principale. Sui prospetti A e B, che affacciano su strade principali le finestre non sono state modificate in numero ma solo ricollocate per questioni strutturali.

La proposta progettuale in oggetto consiste nella ricostruzione dell'aggregato demolito sullo stesso sedime, rispettandone la sagoma preesistente al fine di ricostruire il centro storico di Prato con la stessa distribuzione plani-volumetrica ante sisma.

Tenuto conto del sito di progetto, e di quanto illustrato sopra, la tecnologia costruttiva scelta è quella del conglomerato edilizio armato organizzato con tipologia mista a telaio bidirezionale e setti, che verranno progettati in dettaglio ai sensi delle nuove NTC 2018 per garantire un adeguato coefficiente di sicurezza. Al fine di rendere le strutture più regolari e meno vulnerabili agli eventi sismici si prevede la realizzazione di un'unica fondazione a Platea in C.A.

Nonostante una diversa distribuzione degli spazi interni di ogni singola U.I., nella proposta progettuale si è preservata quanto più possibile la composizione architettonica delle facciate.

Gli edifici B e D hanno incrementi volumetrici ridotti poiché le altezze interne erano mediamente in linea con le normative attuali. Gli aumenti di volume sono da ricondursi all'aumento degli spessori dei solai, nello stato di progetto i solai hanno spessore totale di 40 cm dati da una parte strutturale di 30 cm e 10 cm per il passaggio degli impianti e la finitura. Pertanto visto quanto disposto dall'Ordinanza n.107 del 22/08/2020 all'articolo n.5 comma 2 si richiede la deroga per questi aumenti di volumetria dettati da adeguamenti antisismici.



*L'intervento ricade all'interno di un nucleo storico del Comune di Amatrice; pertanto, soggetto alle "Proposte di Programmazione Straordinaria di Ricostruzione" e alle "Disposizioni Regolamentari" pubblicate dallo stesso Comune ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.107 del 22/08/2020.*


*L'aggregato si collocava nel centro storico di Prato, e la valenza architettonica dei prospetti affacciati su strada pubblica è stata valutata come da schema di seguito ripotato:*



*Analizzate le Rilevanze dei prospetti come prima dell'evento sismico, le finiture previste in progetto sono finalizzate a ripristinare in parte l'aspetto estetico dell'edificio, come da documentazione fotografica presentata, oltre a ciò, occorre fare attenzione a tali finiture nel rispetto delle tipologie edilizie consolidate presenti sul territorio comunale. Nel dettaglio si prevede di realizzare:*

- *Manto di copertura da realizzarsi con tipologia "coppo e contro-coppo" o portoghese;*
- *Canale e discendenti in lamiera di colore "finto rame";*
- *Intonachino da applicare sulle facciate (finitura esterna del cappotto termico dell'involucro) di colore e graduazione delle terre naturali del luogo;*
- *Infissi di porte e finestre in legno o pvc color "finto legno";*
- *Mostre di porte e finestre in pietra chiara (Prospetti di Alta Rilevanza);*
- *Oscuranti delle finestre e porte finestre del tipo "Sportellone" in legno;*
- *Zoccolatura del Piano terra con rivestimento di pietra;*
- *Sporti con zampini in castagno e pianelle in cotto o tavolato in castagno.*

*L'aggregato in oggetto, sulla base di consultazione di documentazione fotografica ante sisma e intervista ai vari proprietari, in maniera diffusa le facciate degli edifici erano intonacate e tinteggiate con colori che andavano dal bianco, e varie tonalità di grigio chiaro con la presenza di elementi di zoccolatura realizzati ad intonaco sbruffato/grezzo oppure costituito da un rivestimento realizzato in elementi lapidei ad eccezione dell'edificio B il quale era privo di intonacatura.*



Per la realizzazione e ricostruzione dell'aggregato si prevede di realizzare la finitura delle facciate tramite intonacatura e tintura delle facciate con le tonalità delle pietre, pertanto del grigio con il seguente campionamento di colori RAL : 7008, 7038, 7032, 7002, 7036, 7047, utilizzo di più tonalità di tinteggiatura è finalizzato per evidenziare il distacco tra i vari edifici che costituiscono l'aggregato. Invece per le zoccolature degli edifici si prevede l'applicazione di rivestimenti lapidei di pietra locale con modalità di applicazione differenziata per edificio per identificare meglio la differenza da un edificio all'altro.

Per il fronte di prospetto con un valore architettonico Alto, si prevede di realizzare cornici e imbotti di finestre e porte da realizzarsi con Pietra Serena, invece per i restanti prospetti con un valore inferiore verranno realizzati con modellazione e lavorazione di intonaco e tinteggiato con una tonalità del grigio.

È presente un varco ad arco che attraversa l'aggregato e mette in comunicazione le due strade che costeggiano a monte e a valle l'aggregato. Compatibilmente al materiale di risulta derivante dalla parziale demolizione, si tenterà il recupero del materiale lapideo per poterlo adoperare come elemento di rivestimento finitura.

Visto l'**art. 28 delle NTA del PTPR** in cui alla **Tab B)** "Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela" al **punto 3 "Uso residenziale" punto 3.1 "Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%"** cita "Consentito il recupero nonché ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica e **punto 3.2 "Costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001"** che cita "Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme";

Visto l'**art. 36 delle NTA del PTPR** che al **comma 7** cita: "Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree

*urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.”*

## **PARERI E/O AUTORIZZAZIONI ACQUISITI**

✓ nessuno

**Considerato che** con nota prot. n. 761507 del 11/07/2023 La Regione Lazio- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica Area supporto all’Ufficio Ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017, rilasciava per l’aggregato in oggetto parere favorevole con prescrizioni, salvo la variante successivamente presentata;

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Direzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ritiene di poter esprimere, ai soli fini paesaggistici

## **PARERE FAVOREVOLE**

Per l’intervento di demolizione, ricostruzione di un aggregato edilizio nella fraz. Prato (ID 9168) - Richiedente: sig. Lucio Baccari in qualità di rappresentante del consorzio - Identificazione catastale Fog. 64 partt. 216, 215, 213, 212, 211, 210, 209, e 208, nel rispetto del **parere paesaggistico di cui al prot. n. 761507 del 11/07/2023 sopra citato e le relative prescrizioni**, e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- In riferimento ai prospetti le bucatore non dovranno tendere al quadrato, e in corrispondenza dei balconi dovranno essere realizzate solo porte finestre e non finestre;
- I pannelli fotovoltaici dovranno essere posizionati in copertura e dovranno avere la stessa inclinazione della falda e non emergere dal profilo della stessa; dovranno essere privi di effetti specchianti e scelti della colorazione simile a quella del laterizio o dovranno essere impiegati elementi di nuova tecnologia con risultati maggiormente mimetici. I pannelli solari termici dovranno avere il serbatoio di accumulo al di sotto delle falde;
- Nella parte basamentale, riproposta in pietra, non dovrà essere utilizzato il mero rivestimento in scorza di pietra o altri materiali di finitura che simulino la pietra. Dovrà sì, essere utilizzata la pietra, ma a simulare il materiale da costruzione, posto, altresì, sottosquadro rispetto allo strato di intonaco;
- Gli intonaci dovranno essere di tipo tradizionale a calce o a raso e tinteggiati a calce e non al quarzo e nella gamma delle terre naturali, nella scelta delle cromie, dovrà, preventivamente, essere coinvolto questo Ufficio;
- Si suggerisce di riproporre le cornici delle finestre in materiale lapideo con l’uso di pietre locali che, possibilmente, dovranno essere pietre di recupero, qualora non fosse possibile, i nuovi elementi lapidei dovranno essere utilizzati nella loro interezza e non lavorati e tagliati per essere applicati come mero rivestimento. Circa le modanature dei portali, qualora non fosse possibile recuperare gli elementi lapidei esistenti, e si scelga di riproporre le fattezze originarie in laterizio che dovrà essere debitamente intonacato affinché possa accostarsi cromaticamente agli elementi lapidei proposti per le finestre;
- Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi e contro-coppi con canali e discendenti in rame o similare, così come proposto negli elaborati progettuali;

- Per quanto riguarda gli elementi esterni, occorre adottare tipologie e materiali più rappresentativi e riconoscibili come tradizionali; comunque, si raccomanda il rispetto di tutte le “*Disposizioni regolamentari del Comune di Amatrice Capoluogo e Frazioni*” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06-05-2022;
- Il comune di Amatrice (RI) dovrà preventivamente attestare la conformità urbanistica dell’intervento

Si precisa che, qualora gli Enti competenti dovessero richiedere supplementi progettuali/istruttori che prevedano modifiche all’assetto paesaggistico descritto nella progettazione attualmente agli atti, dovrà essere sottoposta alla presente Direzione la necessità di confermare e/o aggiornare il presente parere redatto ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004.

Il presente parere concorre alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 unitamente al parere della competente Soprintendenza statale.

Sono fatte salve le ulteriori valutazioni edilizie ed urbanistiche di competenza comunale in relazione alla tipologia e categoria dell’intervento proposto. Il Comune dovrà inoltre verificare lo stato di legittimità dei luoghi e dei manufatti oggetto dell’intervento e la regolarità edilizia dell’intervento.

Il presente provvedimento non costituisce “sanatoria” per le eventuali opere e/o costruzioni carenti dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Ai competenti Uffici Comunali è demandato il controllo e la vigilanza sul rispetto delle sopracitate condizioni, con obbligo di adottare, in caso di accertate inadempienze, le sanzioni previste dal Titolo IV capo II del DPR 380/2001 e legge regionale 11 agosto 2008 n. 15.

Lo scrivente Ufficio agisce in forza dell’Atto di Organizzazione n. A00401 del 28.02.2024 avente ad oggetto le nuove disposizioni sul rilascio dei pareri urbanistici e paesaggistici nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all’approvazione di interventi di ricostruzione pubblica e privata.

Il Funzionario

Arch. Maria Cecilia Proietti



La Dirigente

Arch. Mariagrazia Gazzani





## AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

### Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2024/ **006049**  
 Pos. UT-RAU- EDLZ 2637  
 (Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li

**23 LUG. 2024**

Spett.le U.S.R. Lazio

PEC: [pec.ricostruzione Lazio@legalmail.it](mailto:pec.ricostruzione Lazio@legalmail.it)

Alla Regione Lazio – c.a. Dott. Luca Ferrara

Dirigente Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti

PEC: [conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it](mailto:conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it)

Alla Regione Lazio - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali

PEC: [vinca@regione.lazio.legalmail.it](mailto:vinca@regione.lazio.legalmail.it)

Al Comune di Amatrice (RI)

PEC: [protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

Sig. Lucio Baccari

c/o Arch. Rodolfo Di Filippo

PEC: [r.difilippo@pec.archrm.it](mailto:r.difilippo@pec.archrm.it)

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi

Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

e-mail: [042613.001@carabinieri.it](mailto:042613.001@carabinieri.it)

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice

e-mail: [042614.001@carabinieri.it](mailto:042614.001@carabinieri.it)

per Albo Pretorio - SEDE

email: [urp@gransassolagapark.it](mailto:urp@gransassolagapark.it)

**OGGETTO:** Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice, ID 9168, richiedente Lucio Baccari. Loc. Prato – **Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. Prot. n. U.816919 del 25-06-2024 di convocazione della Conferenza di Servizi

IL DIRETTORE F.F.

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 25-06-2024 con prot. n. 5920;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte II, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000263;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- **VISTA** D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011
- **VISTA** la Legge n. 157/1992
- **RITENUTO** che, data l'ubicazione degli interventi in area urbana, si possono escludere incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario;
- **RITENUTO** che, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate, sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, solo ed esclusivamente per quanto riguarda la chiroterrofauna, le cui specie presenti in Italia sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat";
- **CONSIDERATO** che si possono escludere eventuali incidenze negative sulla chiroterrofauna, poiché l'intervento riguarda la ricostruzione di un aggregato edilizio già demolito o crollato, da realizzarsi in un'area spiccatamente urbana, escludendo quindi a priori la possibilità che vi possano essere ambienti interni o esterni idonei a ospitare colonie di svernamento o riproduzione;
- **CONSIDERATO** che:



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo  
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
 tel.0862.60521 • fax 0862.606675  
 Cod. Fisc. 93019650667 • [www.gransassolagapark.it](http://www.gransassolagapark.it)  
[gransassolagapark@pec.it](mailto:gransassolagapark@pec.it) • [ente@gransassolagapark.it](mailto:ente@gransassolagapark.it)

C.da Madonna delle Grazie  
 64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
 tel.0861.97301  
 fax 0861.9730230





- ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
  - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
  - **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
  - **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
  - **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, ivi incluso il Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L.394/1991, che sono da considerare ulteriori «opportune misure regolamentari e amministrative» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunemente vigenti e che risultano «conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» Natura 2000;
  - **RILEVATO** che l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma, già interamente demolito o crollato, da realizzarsi in un'area spiccatamente urbana e antropizzata, purché vengano rispettate opportune misure di mitigazione di carattere generale;
  - **VERIFICATO** che l'intervento è conforme con le previsioni del Piano per il Parco relativamente alle zone "d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare (artt. 10 e 12 delle N.d.A.);
  - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza,

#### ESPRIME FAVOREVOLE

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione di un aggregato edilizio danneggiato dal sisma, già demolito o crollato, da realizzarsi in un'area spiccatamente urbana e antropizzata

e

**RILASCI** il Nulla Osta,  
ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

per l'esecuzione dei lavori in oggetto purché vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione di carattere generale:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verificano sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri "Parco" competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
- g) l'eventuale illuminazione esterna da realizzare dovrà essere orientata verso il basso e si dovranno utilizzare luci a LED, evitando luci bianche e multispetto;
- h) gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco;
- i) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

**II PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.**



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo  
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it  
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230



Il Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

CCR/ccr 

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.

IL DIRETTORE F.F.  
(Avv. Elsa OLIVIERI) 



Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it  
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230



**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE GENERALE

AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI

**Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio**  
Area Affari Generali, Gare e Contratti

**Oggetto:** Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168, richiedente Lucio Baccari.  
**Trasmissione del parere di Valutazione di Incidenza prot. n. 0972702 del 31/07/2024**  
(rif. conferenza di servizi interna CSR063/2024).

Con riferimento alla nota prot. reg. n. 0816919 del 25/06/2024 con la quale il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha convocato, in modalità videoconferenza, per il giorno 16 luglio 2024 la Conferenza regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR), relativamente all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168 richiedente Lucio Baccari, si trasmette in allegato il parere favorevole di Valutazione di incidenza espresso dall'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi con prot. n. 0972702 del 31/07/2024 (allegato I).

Per quanto concerne l'autorizzazione sismica per inizio dei lavori si prende atto che la medesima non è richiesta nell'ambito della conferenza in oggetto e pertanto la medesima dovrà essere acquisita, a seguito dell'individuazione della ditta esecutrice, prima dell'inizio dei relativi lavori.

Considerato che a livello regionale l'unico parere da acquisire in sede di conferenza risulta quello di competenza dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi, l'Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti non procederà alla predisposizione del parere unico regionale.

IL FUNZIONARIO  
Ambra Forconi

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Luca Ferrara





**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,  
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

**Regione Lazio**  
Direzione generale  
Ufficio GR/DG/UI  
Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi

e p.c.  
Regione Lazio  
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio DU0100

Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga  
[gransassolagapark@pec.it](mailto:gransassolagapark@pec.it)

**Oggetto:** Comune di Amatrice (RI)

Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9168, richiedente Lucio Baccari.

Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.,(ns rif. 742/2024)

Si fa riferimento all'intervento in oggetto, che ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" sul quale l'Ufficio Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi, con nota prot. n. 822428 del 25/6/2024, ha richiesto il parere di competenza.

La presente è relativa alla competenza di quest'Area in materia di procedura di valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", nonché al DPR n. 357/1997 e s.m.i.

Si prende atto dalla documentazione tecnica di progetto, disponibile nel box internet regionale (in particolare della scheda di screening di incidenza) che l'intervento consiste nella demolizione e ricostruzione di un complesso a destinazione residenziale costituito con la stessa sagoma con lievi variazioni di superficie utile per adeguamenti igienico sanitari e strutturali in loc. Prato.

Preso atto della nota prot. n. 6849 del 23/7/2024, acquisita con prot. 943131 del 23/7/2024, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha trasmesso il sentito, necessario, ai sensi dell'art 5 comma 7 del DPR 357/97 e s.m.i., al fine di esprimere il parere di competenza di questa Area.

In considerazione delle caratteristiche, ubicazione e dell'entità dell'intervento e degli obiettivi di conservazione della ZPS, elencati nel relativo Formulario standard, si ritiene che l'intervento in



argomento non possa comportare incidenze negative significative su habitat di specie e specie tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.

In conclusione, ci si esprime quindi favorevolmente sull'intervento in argomento con le indicazioni del sopra citato sentito dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (prot. n. 6849 del 23/7/2024).

Si evidenzia in ultimo, che tale comunicazione è riferita esclusivamente alle competenze della scrivente Area in materia di valutazione di incidenza e non esime il proponente dall'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri e/o autorizzazioni ed in particolare la conformità urbanistica ed edilizia da parte del Comune.

Il Dirigente dell'Area

Arch. Fabio Bisogni

BISOGNI FABIO  
2024.07.29 19:57:13  
Signer:  
CN=BISOGNI FABIO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97-VATIT-801434905  
Public key:  
RSA/2048 bits

Il Direttore Regionale

Dott. Vito Consoli

CONSOLI VITO  
2024.07.30 15:46:07  
CN=CONSOLI VITO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97-VATIT-80143490581

Copia



**COMUNE DI AMATRICE**  
**Provincia di RIETI**  
**Ufficio Settore II - Ricostruzione Privata Sisma**



Al Sig. **LUCIO BACCARI**  
Via Domenico D'Angelo n. 12  
02012 – Amatrice (RI)  
PEC: [luciobaccari74@pec.it](mailto:luciobaccari74@pec.it)

All'Arch. **RODOLFO DI FILIPPO**  
Via F. Pasinetti, 44  
00139 - Roma (RM)  
PEC: [r.difilippo@pec.archrm.it](mailto:r.difilippo@pec.archrm.it)

p.c. All'USR DI RIETI  
Via Flavio Sabino n. 27  
02100 – Rieti (RI)  
PEC: [pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it](mailto:pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it)  
PEC: [conferenzeusr@pec.regione.lazio.it](mailto:conferenzeusr@pec.regione.lazio.it)

Oggetto: **PROCEDURA SEMPLIFICATA CON SCIA COMPLETA – ART. 59 CO.1 DEL T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii.**

*Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, co 4, del decreto legge 7/10/2016, n. 189  
Rif. Fascicolo GE.DI.SI. n. 1205700200002424872023\_Prot. n. 398586 del 11/04/2023 –  
ID 9168 - Richiedente: Baccari Lucio  
Frazione Prato FG 64 P.LLE 208 – 209 - 210 – 211 – 212 – 213 – 215 – 216*

**IL RESPONSABILE**

**In riferimento** alla richiesta di contributo in oggetto caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI., formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., per gli immobili oggetto di intervento censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Frazione Prato – Foglio 64 Particelle 208 – 209 - 210 – 211 – 212 – 213 – 215 – 216.

**Vista** la SCIA caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. con numero fascicolo 1205700200002424872023, Prot. n. 398586 del 11/04/2023;

**Vista** la convocazione della Conferenza regionale comunicata a quest'Ufficio con Prot. 12254 del 25/06/2024;

**Viste** le richieste di integrazioni da parte del Comune di Amatrice con Prot. n. 9896 del 22/05/2024, prot. 13036 del 04/07/2024 e con prot. 20614 del 31/10/2024;

**Considerate** le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con Prot. n. 775574 del 14/06/2024; presentate a quest'Ufficio con prot. n. 13463 del 11/07/2024, prot. 13552 del 12/07/2024, prot. 14507 del 29/07/2024, prot. 14509 del 29/07/2024, prot. 14518 del 30/07/2024, prot. 1453 del 30/07/2024, prot. 18334 del 01/10/2024, prot. 20054 del 24/10/2024 e con prot. 20732 del 05/11/2024;

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice - C.F. 00110480571 - Tel. 0746/83081  
mail: [uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

Pagina 1 di 3

**Considerato** che con nota prot. n. 20614 del 31/10/2024 lo Scrivente Ufficio ha richiesto il pagamento del Contributo di costruzione e la monetizzazione delle aree a standard urbanistici, per cambio di destinazione d'uso di superficie non residenziale in superficie residenziale di una porzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice – Frazione Prato - Foglio 64 Particella 208 sub. 2;

**Preso atto** che il richiedente ha assolto, rispettivamente, ai pagamenti e le relative ricevute sono state trasmesse al protocollo con nota prot. 20732 del 05/11/2024;

**Ritenute** le integrazioni idonee ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge;

**Visto** il Parere Favorevole con prescrizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, da parte dell'USR Lazio, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Prot. Regione Lazio n. 0932112 del 22/07/2024, assunta da Codesto Ente con Prot. n. 14114 del 22/07/2024;

**Visto** il Parere Favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., e il Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991, registrato con protocollo int. n. 2024/0006849 e Pos. UT-RAU-EDLZ 2637 del 23/07/2024 e assunto da Codesto Ente con protocollo n. 14246 del 23/07/2024;

**Visto** il Parere Favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) da parte della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi - con nota prot. regionale n. 0972702 del 31/07/2024;

**Atteso** che il Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti in merito alla autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si considera acquisito, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza Regionale, in quanto il rappresentante del Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP non ha partecipato alla sopra citata Conferenza;

**Visto** il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 16/07/2024 con Prot. Int. Regione Lazio n. 0924981 del 18/07/2024;

**Vista** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

## ATTESTA

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice - C.F. 00110480571 - Tel. 0746/83081

mail: [uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

Pagina 2 di 3

La completezza formale della SCIA presentata per quanto di competenza, fatto salvo:

- Parere della Regione Lazio – Autorizzazione Sismica, ai sensi dell'art. 93, 94, e 94 bis del D.P.R. 380/2001.

per il quale si rimanda alla Determinazione dell'Ufficio Ricostruzione Lazio di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, evidenziando che il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 61 co. 4 del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Si precisa altresì che il cappotto del fabbricato dovrà essere posizionato sul proprio fondo, all'interno della sagoma esistente e non potrà sconfinare su proprietà pubblica o altra proprietà.

Si ricorda che l'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno esterno, alle strade ed agli edifici circostanti, non potrà essere variato;

Altresì si ricorda, che gli adeguamenti igienico sanitari ai sensi del Decreto ministeriale della Sanità del 5 Luglio 1975 non risultano obbligatori per gli edifici non residenziale.

Si precisa che i materiali di finitura e le tinteggiature devono rispettare le norme e le prescrizioni previste dal *Regolamento edilizio comunale vigente* e dalle *Disposizioni Regolamentari del Programma Straordinario di Ricostruzione Amatrice capoluogo e Frazioni*, approvato con delibera n. 27 del 06/05/2022.

È d'obbligo presentare, come previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora venga occupato suolo pubblico, contestualmente alla notifica di inizio lavori, la richiesta di occupazione dello stesso per la cantierizzazione dell'area, ai sensi del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con la D.C.C.N. 70 del 19/05/2021.

Fatti salvi diritti di terzi.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico.



Responsabile del Settore II  
Arch. Tiziana M. Del Roio